

PR1 - PR2 - PR3 - PR4

ART. 106 - AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE
--

Da Elaborato I.10 – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE del Piano delle Regole

1. Sono parti del tessuto edificato che possono presentare caratteri edilizi e morfologici non più congruenti con il contesto urbano. All'interno di queste parti possono esserci edifici dismessi o sottoutilizzati.
2. Obiettivo del PdR è la riqualificazione di questi ambiti attraverso interventi anche sostitutivi finalizzati all'insediamento di nuove funzioni urbane e alla creazione di nuovi spazi della città.
3. Qualora all'interno di questi ambiti fossero riconoscibili elementi o manufatti di interesse edilizio o testimoniale, gli interventi devono garantirne la salvaguardia ed il recupero coerentemente con la riqualificazione complessiva.
4. La destinazione principale è la quella prevista dall'Allegato B – ambiti di riqualificazione per ogni singolo ambito nel rispetto di quanto previsto dall'art. 73.
5. Il PdR si attua in questi ambiti mediante Piani attuativi, nel rispetto delle specifiche e prevalenti disposizioni di cui all'Allegato B – Ambiti di riqualificazione.
6. Fino alla definitiva approvazione dei Piani attuativi, sugli edifici esistenti alla data di adozione della presente Variante al PGT sono possibili solo interventi di Manutenzione ordinaria e straordinaria e Risanamento conservativo come definiti dal Regolamento Edilizio. Non sono ammessi cambi di destinazione d'uso.
7. Fino alla definitiva approvazione dei Piani attuativi, è consentito all'interno degli edifici esistenti il mantenimento delle attività già insediate alla data di adozione della presente Variante al PGT. Non sono consentite nuove attività.